

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO B (Determinazione n. 158 del 28.05.2015)

Allegato B

PRESCRIZIONI GENERALI

linee di trattamento dei fanghi connessi ad impianti di depurazione delle acque reflue

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma 2

- 1) Non possono aderire all’autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all’interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).
- 2) Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, ovvero quella porzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue, disgiunta dalla linea acque, e dedicata alla funzione di stabilizzazione, digestione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque.
- 3) Tali linee sono comprensive degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche e sono costituite da una o più delle seguenti fasi:
 - letto di essiccamento;
 - ispessimento;
 - stabilizzazione biologica;
 - stabilizzazione chimica;
 - disidratazione meccanica;
 - digestione aerobica.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

**Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015**

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO B (Determinazione n. 158 del 28.05.2015)

- 4) Tutte le fasi dell'attività di trattamento fanghi, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.
- 5) A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:
- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
 - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte;
 - installazione delle apparecchiature di trattamento meccanico per la disidratazione dei fanghi in ambienti chiusi dotati di sistema aspirante. Le emissioni devono essere convogliate ad un sistema di trattamento effluenti (biofiltri, abbattitori a carboni attivi abbattitori a umido ecc. ecc.), prima dell'invio in atmosfera se la portata odorosa emessa è > 10.000 ouE/s. Qualora per gli impianti esistenti questo non fosse possibile si dovranno predisporre degli accorgimenti idonei alternativi, quali ad esempio sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti;
 - provvedere con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali ad una manutenzione efficace degli impianti in ogni loro parte, comprensive delle misure straordinarie.